

ARTICOLI NOVELLATI "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA ISTITUTO TUMORI "G. PAOLO II" I.R.C.C.S. / BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA" STIPULATA IN DATA 16/04/2010

Articolo 4) Costo del servizio.

Per la gestione del servizio di cui alla presente convenzione l' IRCCS riconosce alla Banca il seguente compenso: € 1.500,00 trimestrale.

Per operazioni o servizi non indicati nella convenzione, l' IRCCS riconosce alla Banca diritti o commissioni in misura non superiore a quelli previsti dagli accordi interbancari in vigore tempo per tempo.

Articolo 7) – Contributo volontario.

Contributo volontario annuale: Euro zero.

Articolo 14) – Anticipazioni di cassa, mutui e altre forme di credito.

Ai sensi dell'art. 2 lettera g) punto 1) del decreto legislativo n. 502/92 e s. m. e i. l'Istituto può chiedere al proprio tesoriere di fare ricorso alla anticipazione di cassa. Il Tesoriere si impegna a concedere all'Istituto, se da questo richieste, anticipazioni per fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa mensili ai sensi della vigente normativa regionale.

La misura massima delle anticipazioni è fissata, in coerenza con l'art. 5 comma 4 della lr 38/94, nella misura di un dodicesimo dell' ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro. Tale valore comprende anche il valore della fideiussione di cui al successivo articolo. Le anticipazioni saranno richieste con deliberazione esecutiva indicante, fra l'altro, l'ammontare richiesto, le modalità di rientro e la durata.

In caso di utilizzo della anticipazione ordinaria e/o straordinaria di cassa sarà applicato il seguente tasso debitore: Euribor 1 mese/360 media mese in corso aumentato di 3,5 punti percentuali.

Il Tesoriere è tenuto ad estinguere le eventuali anticipazioni di cassa esistenti alla data di assunzione del servizio, succedendo al Tesoriere cessante in tutti i diritti e gli oneri connessi.

In accordo con il comma 2 dell'art. 5 della lr 38/94, l'IRCCS Istituto Tumori, per il finanziamento di investimenti e previa l' autorizzazione regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo, può contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni.

La contrazione di mutui o l' accensione di altre forme di credito non potrà superare l'ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, del quindici per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente di competenza, salve specifiche autorizzazioni regionali che consentano di derogare il limite predetto.



member